

SINDACANDO **Link**

FIBA CISL SAS COMPLESSO BANCA POPOLARE FRIULADRIA - www.fibagruppocariparma.it

Numero 15
22 Ottobre 2013



SEGRETARIO
RESPONSABILE

Fabio Mattiussi
tel. 349 3706141

SEGRETERIA
E DELEGAZIONE

Giovanni
Del Bel Belluz
366 4180777

Barbara Decimani
347 9609887

Pierangelo Mazzarella
339 3058944

**SEGUI LE NEWS SUL
PORTALE FIBA DI
GRUPPO**



**OPPURE TRAMITE
IL SERVIZIO
GRATUITO SMS**

attivabile direttamente
dal portale internet

IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

Il diritto di assemblea e la legge.

Il diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea deriva dall'articolo art. n. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 che recita:

"I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione."

Tale diritto viene meglio specificato dall'articolo art. n. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 che recita:

"Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioniomissis.... si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti."

La definizione di unità produttiva

Dal citato articolo di legge deriva la definizione di unità produttiva che viene utilizzata nel settore del credito, definita all'art. n. 24 dell'Accordo in materia di Libertà Sindacali del 7 luglio 2010, successivamente anche confermata dall' art. n. 24 del CCNL 2012:

"...omissis.....si intendono per unità produttive:

- ***la direzione generale o centrale;***
- ***il centro contabile (meccanografico od elettronico);***
- ***il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello stesso comune."***

NOTA: gli Sportelli Leggeri sono considerati come unità produttive a sé stanti.

Il diritto di assemblea e la normativa del settore credito.

Il diritto di assemblea nel settore del credito è regola dagli articoli 26, 27, 28 e 29 dell'Accordo in materia di Libertà Sindacali del 7 luglio 2010 che definisce alcune norme migliorative rispetto alla legge 300/70, estendendo il diritto di assemblea anche alle unità operative, così come sopra definite, con un numero inferiore di dipendenti. Purtroppo, nonostante gli sforzi delle Organizzazioni sindacali, dalla partecipazione alle assemblee restano tuttora esclusi alcuni lavoratori in conseguenza di uno assai poco illuminato atteggiamento dell'ABI.

Chi può partecipare e chi indice le assemblee

Prima di illustrare le previsioni di cui agli art. n. 26 e 29 del citato accordo del 2010, è necessario anche fare un'analisi su quali siano i soggetti sindacali legittimati ad indire le assemblee, poiché questo elemento può costituire elemento discriminante per la partecipazione.

L'art. n. 26 recita:

"Nelle unità produttive che occupino più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione."

.... omissis... sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali"

Le rappresentanze sindacali aziendali, o RSA, sono definite all'art. n. 15:

“Presso ciascuna unità produttiva che occupi più di 15 dipendenti, i lavoratori iscritti ad una medesima organizzazione sindacale stipulante il presente accordo - purché in numero non inferiore ad 8 - possono costituire, nel loro ambito, una rappresentanza sindacale aziendale dell'organizzazione di appartenenza. Ai soli fini di cui al presente comma, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.”

Pertanto qualora, **in una unità produttiva con più di 15 dipendenti, non vi sia una RSA** costituita che possa convocare l'assemblea, **i dipendenti non potranno fruire del diritto assembleare e non potranno neppure partecipare ad assemblee indette dagli organismi territoriali** (provinciali o regionali).

Risulta evidente che le norme del settore, seppure migliorative della legge, creano una sperequazione, nei fatti, di reale fruizione del diritto tra i lavoratori. Un'ulteriore dimostrazione di come l'ABI manifesti una pervicace quanto incomprensibile ferrea volontà di arroccarsi su sterili posizioni di potere.

L'art. n. 29 recita:

“Nelle unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti, i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione)omissis.....sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai sindacati territorialmente competenti.”

Il terzo comma dell'art. n. 29 recita:

“I lavoratori delle unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l'unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo, assicurando comunque l'operatività degli sportelli.”

Tale norma implica che alcuni lavoratori, in accordo con gli altri colleghi, dovranno rinunciare alla partecipazione all'assemblea per poter garantire l'apertura dell'unità produttiva.

Deroghe

In occasione di assemblee per l'approvazione di ipotesi di accordo per il rinnovo dei Contratti Nazionali ABI ha concesso la deroga alle norme permettendo la partecipazione di tutti i lavoratori....., ora le assemblee per la preparazione allo sciopero del 31 ottobre non riscuotono particolare gradimento da parte dell'ABI che ovviamente, in quest'occasione, non è disponibile a deroghe.

Tabella riassuntiva

Numero dipendenti	Diritto a partecipare	Ore annue	Retribuzione	Richiedente	Note
> 15	SI	10	SI	RSA aziendale dell'unità produttiva	Solo se richiesta da RSA aziendale
15 - 18	SI	8	SI	Sindacati territorialmente competenti	
7 - 3	SI ma non tutti	5	SI	Sindacati territorialmente competenti	Solo se accorpata a filiale <u>più vicina</u> avente diritto e assicurando <u>operatività degli sportelli</u>
< 3	NO	0			



Fiba
CISL